SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

CODICE CONCORSO 2019RTDB057

PROVVEDIMENTO DI NON APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B AI SENSI DELL'ART.24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/04 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA.

IL RETTORE **D.R. n. 2304/2020 del 18/09/2020**

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega

prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'FFO 2018;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare: l'art. 1, comma 400, il quale dispone che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università" e l'art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che "A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università";
- il D.M. 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati 83 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l'anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;

- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- il D.R. n. 1821/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.432/18 del 04.12.2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l'eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
- la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22.01.2019, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di Scienze della Terra, assoggettati a norme specifiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/19 del 29.01.2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65/19 del 19.02.2019 con la quale è stata attribuita al Dipartimento di Scienze giuridiche una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia B a titolo di anticipazione sulle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 02.04.2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente e, in particolare, è stata attribuita al Dipartimento di Scienze giuridiche una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore scientifico disciplinare IUS/18 finalizzata alla collaborazione con la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Repubblica Popolare Cinese);
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 16.10.2019;

- il D.R. n. 3613/2019 del 22.11.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 98 del 13.12.2019, con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 12/B1 – settore scientifico disciplinare IUS/04;
- la domanda alla partecipazione alla suindicata procedura selettiva del Dott. Antonio Capizzi, nato a Roma (RM) il 15.07.1986, pervenuta in data 10.01.2020 dalla casella di posta elettronica certificata antonio.capizzi@legalmail.it e acquisita al protocollo universitario in data 27.03.2020 al numero 25360 contenente, oltre al testo della mail in formato testo e in formato html, i seguenti allegati :
    - Allegato B_CV con dati sensibili.pdf;
    - Allegato B_CV senza dati sensibili.pdf;
    - Allegato C_dichiarazione conformita.pdf;
    - Documento identita_signed.pdf;
    - Elenco pubblicazioni_signed.pdf;
    - Elenco titoli_signed.pdf;
    - Pubblicazioni.rar;
    - Titoli.rar.
- il D.R n. 951/2020 del 23.03.2020 con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l'art. 87, comma 5, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e l'art. 103, comma 1, in base al quale, per le medesime finalità, « Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati»;

- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 con la quale sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020 con la quale, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che "al fine del computo dei termini procedimentali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricusazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»";
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare l'art. 4, in base al quale «La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, comma 1, in base al quale «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;
- il comunicato pubblicato in data 09.04.2020 sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale non sono menzionate le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q) che ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- la nota a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 30092 del 20.04.2020, con la quale, alla luce delle disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn. 22 e 23, sono state aggiornate le indicazioni fornite con le note dell'Area Risorse Umane prot. nn. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture dell'Ateneo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali e, in particolare, è stato indicato che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che «lo svolgimento delle prove concorsuali [delle

procedure per l'accesso al pubblico impiego] è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020 (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi)» e che «i termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati ope legis alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020» ed è stato altresì disposto che «a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data»;

- i verbali e la relazione finale riassuntiva, trasmessi dalla Commissione giudicatrice a mezzo posta elettronica in data 17.06.2020 e acquisiti al protocollo universitario in data 14.07.2020 al n. 49787, da cui risulta che la stessa ha selezionato all'unanimità per il prosieguo della procedura selettiva il Dott. Antonio Capizzi, nato a Roma(RM) il 15.07.1986;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2, comma 6, del bando della suindicata procedura selettiva prescrive che «*I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore, con provvedimento motivato, dispone l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda*»;
- che l'art. 3, comma 6, del bando della suindicata procedura selettiva prescrive che nella domanda di partecipazione i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno indicare:

  1. cognome e nome;

  2. data e luogo di nascita;

  3. residenza;

  4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);

  5. la cittadinanza posseduta;

  6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;

  7. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

  8. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);

  9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);

  10. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);

11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

12. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.

- che il Dott. Antonio Capizzi ha non ha allegato alla mail PEC trasmessa all'indirizzo PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it la domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva, allegato A del bando, e, conseguentemente, non ha reso le dichiarazioni prescritte dall'art. 3, comma 6, del medesimo bando a pena di esclusione dalla procedura selettiva;
- che, riservandosi di valutare la regolarità della domanda di partecipazione alla procedura presentata dal Dott. Antonio Capizzi, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, gli Uffici dell'Ateneo hanno comunque proceduto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dal candidato individuato dalla Commissione giudicatrice per il prosieguo della procedura;
- che l'art. 2, comma 1, del bando della suindicata procedura selettiva prescrive tra i requisiti che i candidati devono possedere per ottenere l'ammissione alla procedura, oltre al titolo di dottore di ricerca, l'aver usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica dello specifico indirizzo indicato all'art. 1 del bando per ogni singola procedura selettiva e che la durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- che nel curriculum vitae allegato alla mail PEC trasmessa in data 10.01.2020 il Dott. Antonio Capizzi ha indicato di essere in possesso dei seguenti titoli:
    - dottore di ricerca presso Sapienza Università di Roma;
    - assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Sapienza Università di Roma dal 01.09.2015 al 31.08.2016;
    - Incaricato per la ricerca – progetto internazionale negli anni 2016-2018 presso la Libera Università di Bolzano negli anni 2016-2018;
    - Membro del gruppo di ricerca "Fintech".
- che all'esito della verifica dei titoli indicati nel curriculum vitae dal Dott. Antonio Capizzi, si è accertato che, ad eccezione del dottorato di ricerca e dell'assegno di ricerca conferito da questo Ateneo, gli altri titoli indicati dal candidato nel curriculum vitae non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie di titoli legittimanti l'ammissione alle procedure selettive per RTDB, in quanto a) i contratti stipulati con la Libera Università di Bolzano dal 15.12.2016 al 14.12.2017 e dal 15.02.2018 al 14.11.2018, come ha chiarito lo stesso soggetto conferente, sono contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività di supporto alla ricerca, conferiti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; b) il gruppo di ricerca "Fintech" è un gruppo di studio sui temi della digitalizzazione dei processi di intermediazione finanziaria, coordinato peraltro da un'Autorità Indipendente, la CONSOB, non ricompresa tra i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, e dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 a conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca;

- che hanno presentato domanda di partecipazione alla suindicata procedura n. 2 candidati;
- che l'altro candidato ha comunicato la rinuncia alla procedura in oggetto;
- che non è possibile, in base all'art. 6, comma 2, del bando, rinviare con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per l'indicazione di un altro candidato per il prosieguo della procedura, in quanto gli altri candidati hanno ritirato la domanda di partecipazione dalla procedura;

RITENUTO:

- che il Dott. Antonio Capizzi, non allegando alla mail PEC trasmessa all'indirizzo PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it la domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva, allegato A del bando, non ha correttamente manifestato la propria volontà di partecipare alla procedura valutativa, secondo quanto previsto dal bando di partecipazione, e inoltre non ha reso le dichiarazioni prescritte dall'art. 3, comma 6, del medesimo bando a pena di esclusione dalla procedura selettiva, in ordine all'assenza delle cause di incandidabilità e al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale previsti dagli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010;
- che all'esito della verifica dei titoli indicati nel curriculum vitae dal Dott. Antonio Capizzi, si è inoltre accertato che il predetto candidato non è in possesso dei requisiti di ammissione alla suindicata procedura concorsuale, prescritti dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 2, comma 1, del bando;
- di dover procedere alla non approvazione degli atti concorsuali e all'esclusione del Dott. Antonio Capizzi dalla procedura selettiva in argomento per l'omessa autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e dell'assenza delle cause di incandidabilità e per la mancanza dei requisiti di ammissione prescritti;

DECRETA:

Non sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale 12/B1 – Settore scientifico disciplinare IUS/04 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, indetta con D.R. n. 3613/2019 del 22.11.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 98 del 13.12.2019, da cui risulta che il Dott. Antonio Capizzi, nato a Roma (RM) il 15.07.1986, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta, in quanto lo stesso non risulta essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2, comma 1, del bando.

Il Dott. Antonio Capizzi, nato a Roma il 15.07.1986, è escluso dalla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale 12/B1 – settore scientifico disciplinare IUS/04 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, in quanto il predetto candidato non ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, non ha autocertificato il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e l'assenza delle cause di incandidabilità e inoltre è risultato privo dei requisiti di ammissione prescritti dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 2, comma 1, del D.R. n. 3613/2019 del 22.11.2019 di indizione della procedura selettiva.

DICHIARA:

conclusa la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, Settore concorsuale 12/B1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/04 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, senza l'aggiudicazione ad alcuno dei partecipanti.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to IL RETTORE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

FC